

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART.669 TERDECIES CPC
PER

Rosaria PERILLO (C.F.: PRLRSR69E44E054F) nata il 04.05.1969 a Giugliano in Campania (NA) ivi residente, alla Via A. Palumbo n.71, rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Abbate (c.f.: BBTNGL69A27E054N) tutti domiciliati all'indirizzo di pecangeloabbate@avvocatinapoli.legalmail.it come da procura in atti

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO MIM** in persona del Ministro *pro tempore*;
- **UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL LAZIO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutti domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente -

NONCHE'

- **DIRIGENTI SCOLASTICI** partecipanti alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2022/2023 e trasferiti, all'esito della medesima procedura, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

PER LA REVOCA

dell'**Ordinanza resa in data 24 aprile 2024 dal Tribunale di Latina**, in persona della dott.ssa Angela Orecchio, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art.700 cpc RG.3633-1/2023

* * *

Premessa in fatto

A Con ricorso ex art.700 cpc proposto in corso di causa, la dott.ssa Rosaria Perillo deduceva:



A) Con ricorso depositato in data 08.11.2023, la Dirigente Scolastica Rosaria Perillo, in servizio dal 01.09.2023 presso l'Istituto Scolastico A. Manuzio di Latina, si rivolgeva al Tribunale di Latina onde ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione: del Decreto Prot. n. 27347 del 14.06.2023 con il quale l'U.S.R. Campania aveva revocato l'incarico in Campania e disposto la restituzione della ricorrente alla Regione Lazio; e della nota USR Campania n.28588 del 20.06.2023 con la quale non venivano resi disponibili posti per la mobilità interregionale per l'anno 2023/2024;

il tutto per i motivi esposti nel relativo ricorso già notificato alle parti resistenti e che qui, con riferimento alla narrativa ed alle motivazioni, si riproduce:

“Premessa in fatto

- 1) La prof. Rosaria Perillo è vincitrice del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G.n.1259 del 24.11.2017;
- 2) Per la mancanza di posti disponibili nella Regione Campania, alla ricorrente veniva assegnato quale primo incarico la direzione dell'Istituto Scolastico REIC82400 - I.C. GALILEI di REGGIO EMILIA (RE) per l'anno 2019-2020;
- 3) A seguito di mutamento di incarico all'interno della stessa regione, la ricorrente veniva assegnata all'Istituto BOIC87600X-I.C.N.17 di Bologna, per l'a.s. 2020-21;
- 4) La ricorrente presentava domanda di mobilità interregionale per l'a.s.2020-21, chiedendo di essere trasferita con precedenza presso la Regione Campania, ai sensi dell'art. 33 c.5 L.104/92, per essere unica referente di familiare con handicap grave.
- 5) L'USR Campania non accordava il trasferimento, per cui la ricorrente adiva il Tribunale di Bologna;
- 6) Nelle more della pronuncia giudiziaria, la ricorrente presentava ulteriore domanda di trasferimento per l'anno 2021/2022 sia presso la Regione Campania che presso la Regione Lazio. La domanda veniva ancora respinta dalla Regione Campania mentre veniva accolta dalla Regione Lazio per cui la ricorrente, a partire dal 01.09.2021, prestava servizio presso l'Istituto De Amicis Cattaneo di Roma;
- 7) Intanto il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda e con sentenza n. 576/2021 del 14.09.2021 ordinava il trasferimento nei ruoli della Regione Campania;
- 8) In data 18.03.2022 con decreto n.8636 l'USR Campania eseguiva la sentenza del Tribunale di Bologna per cui la ricorrente veniva finalmente trasferita dalla Regione Lazio alla Campania con assegnazione all'Istituto 8° Circolo di Giugliano (NA);
- 9) Contestualmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna impugnava la sentenza e, per effetto di tale impugnazione, l'assegnazione nella Regione Campania non assumeva definitività, al punto che sia il decreto di trasferimento che il contratto di lavoro del 18.03.2022 erano sottoposti alla condizione risolutiva che faceva salvi “...gli eventuali effetti risolutivi derivanti dall'esito favorevole per



l'Amministrazione del giudizio di appello attualmente pendente”;

- 10) Nelle more, inoltre, la ricorrente, a seguito di accertamenti sanitari, risultava invalida civile al 67% e pertanto beneficiaria dei diritti di cui all'art. 21, comma 1, L.104/92;
- 11) L'USR Campania apriva, in data 14.06.2022, le procedure per la mobilità ordinaria 2022/23. Considerato che il proprio trasferimento era condizionato all'esito del giudizio pendente in Corte d'Appello, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interregionale per ottenere il trasferimento in Campania in via amministrativa, rappresentando la propria condizione di invalido civile al 67 % e portatrice di handicap, quindi beneficiaria dei diritti di cui all'art. 21, comma 1, L. 104/92 nonché referente unica di familiare convivente con handicap grave di cui all'art.3, comma 3 della legge 104/92;
- 12) L'USR Campania non prendeva in esame la domanda di mobilità della ricorrente sul presupposto che la stessa fosse già in servizio nella Regione Campania.
- 13) Nelle more, l'invalidità della D.S. Perillo si aggravava attestandosi al 68%;
- 14) Successivamente, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 218/2023 del 17.04.2023, annullava la sentenza di primo grado;
- 15) Verificatasi la condizione risolutiva, con nota n.27347 del 14.06.2023 l'USR Campania disponeva la revoca dell'incarico della DS Perillo presso l'istituto scolastico di GIUGLIANO 8, a partire dal 01.09.2023 e la restituiva alla Regione Lazio;
- 16) A tal punto la ricorrente presentava nuova istanza di mobilità interregionale per l'anno 2023/2024, ma anche tale istanza veniva respinta per la mancanza di posti vacanti e disponibili, in quanto l'USR Campania, in violazione di legge, non rendeva disponibili per la mobilità interregionale i posti vacanti in organico;
- 17) Per effetto del provvedimento di restituzione alla Regione Lazio, a partire dal 01.09.2023 la ricorrente è in servizio presso l'Istituto Scolastico Manuzio di Latina

* * *

I fatti esposti in premessa evidenziano come l'USR Campania non accogliendole domande di mobilità presentate dalla ricorrente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, abbia violato le norme di legge poste a tutela del lavoratore portatore di handicap relativamente al diritto di espletare le proprie mansioni in una sede prossima al proprio domicilio, sicché si rende indispensabile l'intervento di codesta Giustizia per i motivi che seguono:

In diritto

I) Illegittimità del Provvedimento n. 27347 del 14.06.2023 di restituzione alla Regione Lazio – Omessa valutazione della domanda di mobilità - Violazione degli artt. 33 c.5 e 21 L. 104/92 – Disparità di trattamento rispetto ad altri dirigenti trasferiti

La ricorrente, quale vincitrice di concorso per dirigente scolastico, riceveva il primo incarico a Reggio Emilia (a.s.2019/2020) (all.3), l'anno successivo veniva trasferita a Bologna (a.s.2020/2021) (all.4), ed il terzo anno otteneva una sede a Roma (a.s.2021/2022) (all.5).

Nelle more, la ricorrente aveva sempre presentato domanda di mobilità interregionale finalizzata ad ottenere una sede nella Regione Campania prossima alla propria residenza,



ciò dapprima ai sensi dell'art.33 comma 5 L.104/92, quale referente unico di familiare convivente invalido con handicap grave (a.s.2020/2021); successivamente anche per invalidità personale ex art.21 L. 104/92 (a.s.2021/2022 - 2022/2023- 2023/24).

*Le domande di mobilità non venivano accolte da parte della Regione Campania, per cui la ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Bologna. Il contenzioso giudiziario vedeva la ricorrente vincitrice in primo grado (**all.6**), ma soccombente in secondo grado.*

*La sentenza favorevole di primo grado veniva eseguita dall' USR Campania nel marzo 2022, per cui la ricorrente otteneva finalmente una sede di lavoro nel proprio comune di residenza venendo quindi trasferita dal Lazio, ultima sede fuori regione, alla Campania (**all.7**).*

*L'USR Campania predisponendo per la ricorrente un contratto di lavoro sottoposto alla condizione risolutiva espressa, dipendente dall'esito del gravame pendente innanzi la Corte di Appello di Bologna (**all.8**).*

*Nel giugno 2022 si apriva la nuova procedura di mobilità interregionale. L'USR Campania rendeva noti i criteri di priorità che avrebbe seguito nell'accordare i trasferimenti. Tali criteri prevedevano che sarebbe stata accordata priorità assoluta ai richiedenti il trasferimento che vantassero doppio titolo di precedenza ex artt.21 e 33 c 5 L.104/92 (**all.9**).*

*La ricorrente si trovava esattamente nella condizione di possedere il doppio titolo di precedenza, in quanto invalida al 67 %(**all.10**)e portatore di handicap (**all.11**), nonché unico referente di familiare invalido con handicap grave art.3 c.3 L.104/92 (**all.12**).*

*Sicché, stante la precarietà della permanenza in Campania,ottenuta in forza di titolo giudiziario subjudice, la ricorrente partecipava alla procedura di mobilità interregionale, di modo che la propria posizione potesse stabilizzarsi per via amministrativa (**all.13 e 13 a**).*

L'USR Campania non prendeva in esame la domanda di trasferimento ritenendo che, trovandosi già in Campania su titolo giudiziario, la ricorrente non avesse titolo a percorrere il canale amministrativo e, quindi, a partecipare alla procedura di mobilità.

*Sta di fatto che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.218 del 17.04.2023, annullava la sentenza di primo grado (**all.14**) e, di conseguenza, l'USR Campania, avvalendosi della clausola risolutiva inserita nel Contratto, ha restituito la ricorrente alla Regione Lazio, dove attualmente presta servizio all'Istituto LTIC804004 I.C. ALDO MANUZIO di Latina (**all.15, 15 a**).*

Sotto tale profilo, i diritti della ricorrente risultano gravemente compromessi in quanto:

- è stata omessa la valutazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023;*
- sono stati violati i diritti del lavoratore invalido con handicap e del familiare portatore di handicap;*
- è stata posta in essere una palese disparità di trattamento rispetto agli altri dirigenti trasferiti nell'anno scolastico2022/2023.*

I.1. Violazione del diritto del lavoratore portatore di handicap in riferimento all'omesso esame della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023

La ricorrente veniva trasferita in Campania nel marzo 2022 in forza di una sentenza di primo grado non definitiva in quanto impugnata. Di conseguenza, il trasferimento



ottenuto dalla ricorrente era precario, al punto che il Contratto di lavoro predisposto dall'USR Campania nel marzo 2022 preavvertiva la ricorrente che il trasferimento era stato accordato “...**fatti salvi gli eventuali effetti risolutivi derivanti dall'esito favorevole per l'Amministrazione del giudizio di merito attualmente pendente**”.

Stante l'oggettiva precarietà del trasferimento in Campania, la ricorrente riteneva proprio diritto partecipare alla procedura ordinaria di mobilità interregionale per l'anno 2022/2023, sicché presentava la prescritta domanda di trasferimento, di modo che la propria posizione potesse finalmente stabilizzarsi secondo il canale ordinario.

L'Amministrazione resistente non prendeva in esame la domanda della ricorrente sul presupposto che la stessa si trovasse già in Campania e che quindi difettesse il requisito della estraneità.

Sta di fatto che, intervenuta la sentenza della Corte di Bologna, l'USR Campania si è avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel Contratto ed ha restituito la ricorrente alla Regione di provenienza, cioè il Lazio.

Gli atti in tal senso posti in essere dall'Amministrazione resistente risultano palesemente contraddittori e lesivi dei diritti soggettivi della ricorrente.

Invero, secondo il corretto agire, l'USR Campania, proprio per avere accordato il trasferimento sotto condizione risolutiva, avrebbe dovuto esaminare la domanda di mobilità della ricorrente e, verificata la sussistenza dei titoli per essere trasferita, ma soprattutto a salvaguardia dei diritti del lavoratore portatore di handicap, avrebbe dovuto:

- 1) accordare il trasferimento, il che avrebbe fatto anche venire meno il contenzioso che, a tal punto, non avrebbe più avuto motivo di proseguire; oppure,
- 2) accantonare un posto in favore della ricorrente da destinarle in caso di esito negativo del contenzioso.

La prima opzione sarebbe stata la più ovvia e corretta, in quanto, sussistendo in capo alla ricorrente i requisiti per il trasferimento, non solo le sarebbe stato accordato un legittimo diritto, ma si sarebbe anche evitata la prosecuzione del contenzioso giudiziario.

La seconda opzione, più articolata, ma pur sempre legittima, sembra corrispondere ad un certo *modus operandi* dell'USR Campania, in ragione del quale almeno negli ultimi quattro anni sono stati accantonati posti riservati ai giudizi pendenti (**all.16a, b, c, d**).

L'Amministrazione resistente, invece, si è semplicemente disinteressata della posizione soggettiva della ricorrente, finendo con il travolgere ogni suo diritto, peraltro assistito dalla L.104/92. Nei fatti, quindi, l'Amministrazione ha posto la ricorrente in un limbo avendola, per un verso, trasferita in Campania in maniera precaria e, per altro verso, negandole la possibilità di stabilizzare la propria posizione per via amministrativa. In tale contesto, la ricorrente ha visto dunque soppresso di fatto – per impossibilità di esercitarlo - il proprio diritto soggettivo al trasferimento ex legge 104/92.

I.2) Violazione degli artt. 33 c.5 e 21 L. 104/92 per mancato esame della domanda di mobilità ed in sede di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il mancato esame della domanda di mobilità è di per sé illegittimo, in quanto ha soppresso un diritto del lavoratore, ma è ancor più illegittimo se si considera che la domanda di mobilità era fondata sui diritti di cui alla L.104/92.



Al momento della presentazione dell'istanza di mobilità interregionale per l'a.s. 2022-23 la ricorrente era nella seguente condizione:

- **portatrice di invalidità superiore ai 2/3e di handicap** con diritto di priorità ex art.21, comma 1, L 104/92, come provato dai relativi verbali di riconoscimento (**all.10 e 11**);
- **referente unico di familiare invalido con comma di gravità con ulteriore diritto di priorità ex art. 33 c.5 L.104/92(all.12).**

In proposito, è utile ribadire che l'USR Campania, con nota n. 23336 del 14.06.2022 (**all.09**), aveva fissato i criteri di priorità per la valutazione delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2022-23 nei seguenti termini:

"Le precedenze di cui alla legge 104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine:

- Precedenza ai sensi dell'art.21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3;

- Precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale;
- Precedenza ai sensi dell'art.33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art.3 comma 3;
- Precedenza ai sensi dell'art.33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art.3 comma 3.A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo".

Stanti le suddette condizioni di priorità, la domanda della ricorrente doveva essere accolta tra le prime dal momento che vantava sia la precedenza a titolo personale sia quella per familiare.

Nei fatti, quindi, l'USR Campania ha negato diritti di rilevanza costituzionale espressamente posti sia a tutela del lavoratore portatore di handicap (art.21 L.104/92) sia della persona invalida con handicap (art.3, c.3) che può avvalersi del diritto di essere assistita (art.33 L.104/92).

Benché sia stata la stessa Amministrazione resistente a fornire i livelli di priorità, pare utile ricordare che l'art.21 L.104/92 riconosce in favore del lavoratore invalido e con handicap il diritto soggettivo ad ottenere priorità nelle procedure di mobilità:

"1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (66 %) ... assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Il diritto al trasferimento con priorità resta altresì garantito dall'art.9 commi 3 lett. c e 4 del C.C.N.L. del 15.07.2010 Area V della Dirigenza Scolastica, come modificato dall'art. 53 de C.C.N.L. del 15.07.2019.

In tale contesto, pur essendo intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Bologna che revocava il trasferimento in Campania, l'USR, prima di attivare la clausola risolutiva inserita nel Contratto di marzo 2022, avrebbe dovuto valutare le condizioni di salute della ricorrente, in particolare la documentata invalidità con handicap, e recuperare ed accogliere la domanda di trasferimento per l'a.s. 2022-23(**all.13**).**Tanto più che, nel frattempo, la condizione di salute della ricorrente si era aggravata con il riconoscimento della maggiore invalidità del 68% (all.17 invalidità e all.18 accertamento handicap).**



Anche a non tenere in considerazione la domanda di trasferimento, l'USR Campania non avrebbe dovuto disporre la restituzione della ricorrente alla Regione Lazio in quanto tale provvedimento implica, nei fatti, il trasferimento di un lavoratore portatore di handicap presso una sede molto distante dalla propria residenza.

In proposito, è il caso rilevare che l'invalidità da cui è affetta la ricorrente dipende da patologie cardiache e ortopediche.

Quanto alle prime, la ricorrente si è sottoposta, ultimamente, ad ulteriore controllo cardiologico dal quale è emerso che **“la paziente è affetta dalle seguenti patologie croniche invalidanti: ipertensione arteriosa (dic. 2020), insufficienza mitrale (ott.2021), insufficienza tricuspidale (ott.2021), fibrillazione atriale parossistica (nov.2021)....Per tali patologie è consigliabile evitare condizioni lavorative caratterizzate da stress psicofisico onde aggravare le già compromesse condizioni cliniche.** Si consigliano inoltre frequenti controlli clinici presso lo stesso ambulatorio cardiologico, onde consentire un unicum diagnostico terapeutico” (all.19).

Quindi, il cardiologo ha avvertito che, se la ricorrente è costretta a rincorrere i treni con tutto lo stress che ne deriva, rischia inevitabilmente non solo di acuire le proprie patologie, ma anche di esporsi ad episodi di scompenso cardiologico che possono comportare il banale sbalzo pressorio come la perdita di coscienza e persino l'arresto cardiaco.

Con riferimento alle patologie di natura ortopedica, da una visita di controllo del 15.06.2023 è emersa un'ulteriore ingravescenza dello stato di salute, al punto che lo specialista ha raccomandato di: “... evitare stazione eretta prolungata e sovraccarico biomeccanico del rachide in toto” (all.20).

Tradotto in termini concreti, il sovraccarico del rachide, che avviene anche quando si sale e si scende dal treno trasportando pesi, comporta l'infiammazione delle ernie discali, con la conseguenza che la ricorrente, come si è già verificato, rischia di restare immobilizzata a letto per giorni sotto cura antinfiammatoria.

Proprio per tali patologie la ricorrente ha subito, di recente, ben tre ricoveri in terapia intensiva finalizzati al contenimento del dolore (all.21).

Ne consegue, per quanto certificato, che il disposto trasferimento presso la sede di Latina inevitabilmente avrà riflessi negativi sulle condizioni di salute della ricorrente.

Per tutto ciò, il provvedimento di restituzione alla Regione Lazio risulta essere particolarmente lesivo del diritto alla salute del lavoratore.

I.3) Violazione degli artt. 33 c. 5 e 21 L. 104/92 e disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolastici trasferiti con la procedura di mobilità 2022/2023.

Con la procedura di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2022/2023 hanno ottenuto il trasferimento in Campania da altre regioni, ben **62 dirigenti** dei quali **solo 12 erano nella medesima condizione della ricorrente**, ovvero titolari della doppia priorità (ex art.21 e art.33), mentre i rimanenti **50 avevano addirittura minore titolo**, in quanto possessori di una sola priorità, ex art. 21 o art. 33 (all.22 e 22a).

Ciò si evince dai documenti prodotti a corredo delle domande di mobilità presentate dai 62 dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento (all.23).

Ebbene, alla luce di quanto appena esposto, **si evidenzia che la D.S. Perillo, in fase di**



domanda di mobilità interregionale per l' a.s. 22/23 sarebbe risultata assegnataria di un posto vacante e disponibile in Campania al pari dei 12 colleghi trasferiti che avevano i suoi stessi titoli e prima degli ulteriori 50 colleghi, anch'essi trasferiti, sia pur con minor titolo.

Si configura pertanto una palese disparità di trattamento in danno della ricorrente rispetto a colleghi che hanno ottenuto il trasferimento. Paradossalmente, la disparità di trattamento è avvenuta per la esistenza di una sentenza che aveva già riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere una sede in Campania.

Dunque, la ricorrente è ora costretta al pendolarismo per raggiungere la sede di lavoro, mentre gli altri colleghi trasferiti, a parità di condizioni e persino con condizioni inferiori, prestano servizio nel comune di residenza.

Si determina con ciò una grave discriminazione in danno della ricorrente che non trova giustificazioni logiche e giuridiche né può essere tollerata in ragione della omessa tutela dei diritti del lavoratore invalido e portatore di handicap.

II) Illegittimità della nota n.28588 del 20.06.2023 USR Campania per contrarietà alla l. n.79 del 29.06.2022 di conversione in legge del d.l. 30.04.2022n.36 per non avere reso disponibili tutte le sedi vacanti – per avere destinato tutte le sedi disponibili alle nuove immissioni in ruolo

Preso atto del provvedimento di restituzione alla Regione Lazio, la ricorrente ha presentato ulteriore domanda di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 (all.24).

Nemmeno tale domanda è stata accolta, in quanto l'USR Campania, con nota n.28588 del 20.06.2023, ha dichiarato l'indisponibilità di posti vacanti per la mobilità interregionale in entrata per l'a.s. 2023/2024 e per di più, i soli 7 posti resi disponibili sono stati destinati tutti all'esecuzione di sentenze ad oggetto nuove immissioni in ruolo.

II.1) Violazione della L.79 del 29.06.2022– Sussistenza di posti vacanti e disponibili

Allo stato sussistono posti vacanti in Campania e, sotto tale aspetto, la nota n.28588 del 20.06.2023 si pone in violazione della L. 79 del 29.06.2023 di conversione del D.L. n.36 del 30.04.2022, che prevede: "All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:"Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi".

Orbene, l'art.1 comma 978, della legge 30.12.2020, n.178 disponeva che:

"Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di



incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.

Dal combinato disposto delle norme soprarichiamate emerge, dunque, che le scuole aventi un numero di alunni da 500 a 600 devono essere messe a disposizione per le operazioni di mobilità interregionale.

A conferma di quanto sopra, il MIM con la nota n.35901 del 16.06.2023 rendeva noto che “in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni”(all.25).

Quindi, il Ministero specificava che le scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della L. 30.12. 2020 con un numero di alunni da 500 a 600 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale.

Viceversa, con la nota n. 28588 del 20.06.2023 l'USR Campania stabiliva che “il numero delle sedi disponibili [...] non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto: - delle sedi che abbiano un numero di alunni pari o superiore a 500 alunni (300 per i comuni montani e le piccole isole) ma inferiore a 600 alunni (400 per i comuni montani e le piccole isole) atteso che il diverso limite numerico di cui all'art.1 comma 978 della lg.178/2020, come modificato, non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato o ad utilizzare tali sedi per la mobilità interregionale (n. 76)”.

Dunque, stante quanto stabilito dalla legge di conversione n.79 del 29.06.2022 del D.L. 30.04.2022 n.36, com'anche riportato dal MIM, le scuole con un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità e inferiore a 600 possono essere considerate disponibili per la mobilità interregionale; pertanto, in Campania i posti funzionanti dal 01.09.2023 aumentano di 76 unità, arrivando ad essere 941 e non 865, come riportato nella nota dell'USR Campania n.28588 del 20.06.2023. Infatti, sommando le 76 scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della L 30.12.2020 (da 500 a 600 alunni), alla cifra di 865, pari al totale degli istituti indicati dall'USR Campania, si arriva alla cifra di 941. Appare evidente, quindi, che per la mobilità interregionale in entrata nella Regione Campania per l'a.s.23-24 ci siano sedi vacanti e disponibili.

Neppure può obiettarsi che tale situazione potrebbe determinare esuberi di personale



dirigenziale dal momento che eventuali esuberi saranno compensati dai pensionamenti che via via matureranno (circa 58 annui, vista la media degli anni precedenti (**all.26, 26a, 26 b**) dei quali l'USR inspiegabilmente non ha tenuto conto.

Considerato ancora che le previsioni relative al dimensionamento scolastico indicano che si passerà da 865 scuole per l'a.s.23-24 a 839 per l'a.s.2024-25, deve considerarsi che il numero medio dei pensionati, cioè 58, assorbirà l'esubero, determinando addirittura un avanzo di 32 scuole vacanti e disponibili il prossimo anno ($865-58= 807$ a 839 necessitano 32 sedi).

Per quanto appena esposto, dunque, la nota n. 28588 del 20.06.2023 dell'USR Campania deve dichiararsi illegittima e deve considerarsi la presenza di posti vacanti nella Regione Campania che possono essere utilizzati per la mobilità interregionale in entrata.

II.2) Disapplicazione delle direttive ministeriali – Errata illegittima destinazione di tutti i posti vacanti e disponibili all'esecuzione di sentenze per nuove immissioni in ruolo

Vi sono ulteriori profili per i quali la nota USR Campania n. 28588 del 20.06.2023 va ritenuta illegittima.

Invero, anche a non considerare le 76 scuole normodimensionate che rientrano, in ogni caso, nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale per l'a.s.2023-24, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, l'USR Campania ha altresì errato nel destinare gli unici 7 posti resi disponibili in pianta organica, esclusivamente all'esecuzione di sentenze relative a nuove immissioni in ruolo.

Infatti, con la nota n.28588 del 20.06.2023 ad oggetto “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, **mobilità interregionale** – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2023/2024” l'USR Campania comunicava che i posti disponibili da assegnare a nuovi dirigenti scolastici erano 7 e che tutti sarebbero stati utilizzati per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari, concernenti sia la mobilità interregionale che le immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al D.G. 13 luglio 2011.

Si legge, nella nota qui impugnata che: “... a partire dal 01 settembre 2023 saranno funzionanti nella Regione n. 865 istituzioni scolastiche normodimensionate e saranno in servizio n. 857 dirigenti scolastici.... A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente. **La differenza (n.7) ...dovrà essere utilizzata per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (...), nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al d.D.G. 13 luglio 2011**” (cfr. lett.G pag.4 all.2)

Se ne deduce che nessun posto è stato riservato alla mobilità interregionale ordinaria! Ciò è in netto contrasto con la Nota ministeriale n.35901 del 16.06.2023, di pari oggetto, contenente le indicazioni operative per gli Uffici Scolastici Regionali relative alla gestione della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Tale nota dispone che, per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, sono da rendere disponibili il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

La nota ministeriale è articolata nei seguenti termini: “**f) Mobilità interregionale.** In primo luogo, occorre evidenziare che gli emendamenti approvati alla Camera... **renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna**



regione..."(cfr. lett.f, pag.3, all.25).

Con la suddetta nota, il Capo Dipartimento ribadisce in più passaggi che nelle procedure di assegnazione delle sedi disponibili deve essere favorita la mobilità interregionale: "Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024" ed in tale contesto prescrive di tenere in debita considerazione la disciplina di cui alla L. 104: "Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista... dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104..." (cfr. pag.1 all.25)

Da quanto sopra riportato si deduce che l'USR Campania senza alcuna motivazione ha totalmente disatteso le indicazioni ministeriali.

A tal proposito, occorre ancora evidenziare che il MIM, con nota n. 37254 del 22.06.2023, aveva specificamente indicato agli UUSSRRla possibilità di eseguire le sentenze relative alle nuove immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici utilizzando le sedi disponibili in altre regioni "... per l'anno scolastico 2023/2024, qualora l'Ufficio scolastico regionale tenuto all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, "i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo"(all.27).

L'USR Campania, per quanto documentato, ha invece utilizzando le 7 sedi disponibili, poi divenute 8 (all.28), unicamente per le nuove immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici su sentenza anziché indirizzare tali assunzioni verso altre regioni

Tale discutibile scelta non solo si discosta dalla linea ministeriale, che era chiaramente improntata ad evadere preliminarmente le richieste di mobilità interregionale, ma addirittura prevarica i diritti della ricorrente in favore di quelli dei dirigenti neoassunti tra questi di colui cui è stata destinata la Direzione Didattica 8 di Giugliano in Campania, già sede della ricorrente prima che fosse restituita alla Regione Lazio.

Infatti, i dirigenti di nuova nomina in nessun caso potevano essere preferiti alla ricorrente in termini di scelta della sede di lavoro, avendo la ricorrente un'anzianità di servizio di cinque anni ed avendo priorità di scelta della sede di lavoro ai sensi dell'art.21 L.104/92.

Ancora una volta, pertanto, i diritti della ricorrente sono stati ritenuti recessivi senza alcun apparente criterio di giustizia ed equità.

Tutto ciò avviene nonostante il fatto che l'USR Campania abbia destinato, per l' a.s. 2023-24, ben 124 istituti scolastici alla reggenza, ovvero a dirigenti scolastici che, a fronte di un incremento di stipendio, si ritrovano assegnati a due o più sedi scolastiche (all.29).

Per la ricorrente risulta difficile comprendere come parte resistente, a fronte degli atti posti in essere, persegua i principi di efficienza e buon andamento della P.A.!

In ragione di tutto quanto esposto e documentato, richiamate le ragioni la ricorrente come rappresentata e difesa

Chiede

Che il Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed all'esito emettere le seguenti pronunce:



in via preliminare

- *accertare e dichiarare che la dirigente Rosaria Perillo aveva diritto di precedenza nel richiesto trasferimento interregionale verso la Regione Campania per l'anno 2022/2023 ai sensi e per gli effetti degli artt.21 e 33 comma 5 L. 104/92, nonché dell'art.9 commi3e4delC.C.N.L. del 15.07.2010Area V della Dirigenza Scolastica, come modificato dall'art.53delC.C.N.L. del 15.07.2019; per l'effetto;*
- *dichiarare illegittimo e quindi revocare il decreto n. 28434 del 15.07.2022 nella parte in cui l'U.S.R. per la Campania non ha accolto la domanda di mobilità della ricorrente, ovvero, non ha accantonato un posto; per l'effetto;*
- *dichiarare illegittima e quindi revocare la nota n. 27347 del 14.06.2023 nella parte in cui si dispone la restituzione della dirigente Perillo alla Regione Lazio;*
- *ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all' U.S.R. per la Campania di assegnare la dott.ssa Rosaria Perillo al ruolo della dirigenza in una delle scuole della Regione Campania, come indicate nell'istanza di mobilità dalla stessa presentata nell'anno 2022/2023, con decorrenza 01.09.2023;*

in via gradata

- *accertare e dichiarare che la nota n. 28588 del 20.06.2023 dell'USR Campania è illegittima in quanto contraria alla legge n. 79 del 29 giugno 2022; per l'effetto*
- *accertare e dichiarare che la dirigente Rosaria Perillo ha diritto ad ottenere il richiesto trasferimento interregionale per l'anno 2023/2024 verso la Regione Campania ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 L. 104/92;*
- *ordinare all'amministrazione convenuta di assegnare la ricorrente in uno degli istituti scolastici nei ruoli della Regione Campania a partire dal 01.09.2023, come indicati nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2023-24.*

in via meramente subordinata,

- *nell'ipotesi in cui l'organico della Regione Campania fosse attualmente saturo, condannare l'USR Campania ad accantonare per l'anno scolastico 2024/25 un posto alla ricorrente nei ruoli della Dirigenza dal 1° settembre 2024;*
- *condannare le parti resistenti in ogni caso al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.*

A corredo della presente domanda si producono i seguenti documenti:

- *all.01 Decreto n. 27347 del 14.06.2023 (Revoca incarico in Campania e restituzione Lazio);*
- *all.02 Nota USR Campania n.28588 del 20.06.2023 (indisponibilità posti per la mobilità);*
- *all.03 Contratto anno scolastico 2019/20;*
- *all.04 Contratto anno scolastico 2020/21;*
- *all.05 Contratto anno scolastico 2021/22;*
- *all.06 Sentenza favorevole Tribunale di Bologna;*
- *all.07 Decreto mutamento di incarico per la Campania (Marzo 2022);*
- *all.08 Nuovo Incarico USR Campania (Marzo 2022);*
- *all.09 Nota USR Campania n. 23336 del 14.06.2022 (mobilità per dirigenti scolastici);*
- *all.10 Decreto invalidità civile personale (67%);*



- all.11 Decreto accertamento dell'handicap personale;
- all.12 Decreto di familiare portatore di handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3)
- all.13 Domanda di mobilità interregionale per a.s. 2022/23;
- all.13 a Richiesta assenso alla mobilità;
- all.14 Sentenza Corte di Appello di Bologna n.218 del 17.04.2023;
- all.15 Decreto assegnazione Latina;
- all.15 a Contratto anno scolastico 2023/24;
- all.16 a Decreto mobilità USR Campania 20-21 con posti accantonati;
- all.16 b Decreto mobilità USR Campania 21-22 con posti accantonati;
- all.16 c Decreto mobilità USR Campania 22-23 con posti accantonati;
- all.16d Decreto mobilità USR Campania 23-24 con posti accantonati;
- all.17 Nuovo Decreto invalidità civile personale (68%) del 05/08/22;
- all.18 Nuovo Decreto accertamento dell'handicap personale del 05/08/22;
- all.19 Certificato cardiologico
- all.20 Certificato ortopedico (15.06.2023);
- all.21 Ricoveri ospedalieri;
- all.22 Decreto USR Campania n. 28434 del 15.07.2022 (trasferimenti);
- all.22 a Allegato al Decreto USR n. 28434
- all.23 Schede dirigenti scolastici trasferiti;
- all.24 Domanda di mobilità per a.s. 2023/24;
- all.25 Nota ministeriale n. 35901 del 16.06.2023;
- all.26 Decreto di pensionamenti per a.s. 2021-22;
- all.26.a Decreto di pensionamenti a.s. 2022-23;
- all.26.b Decreto di pensionamenti a.s. 2023-24;
- all.27 nota MIM n. 37254 del 22.06.2023;
- all.28 Decreto assegnazione sedi disponibili 37994 del 10/08/2023
- all.29 Decreto reggenze 38643 del 23/08/2023.

Napoli/Latina, 08 novembre 2023

B) A fronte del ricorso depositato in data 08.11.2023, il Tribunale di Latina, con Decreto del 01.01.2024, per esigenze di ruolo, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 23.05.2024;

C) Come dedotto con il ricorso sopra trascritto, la ricorrente veniva trasferita dalla provincia di Napoli, sede di residenza, a Latina in virtù di provvedimenti che sono lesivi della propria condizione di salute quale soggetto invalido e portatore di handicap;

D) A partire dal 01.09.2023 la ricorrente, onde potere raggiungere la nuova sede di lavoro, è costretta a viaggiare in treno, il che ha comportato l'aggravamento delle proprie patologie e condizioni psicofisiche in generale;

E) Rispetto a tali certificate evidenze, si rende necessario evitare, nell'immediato, che la ricorrente abbia a subire ulteriori e più gravi danni alla propria salute; di qui l'interesse alla proposizione della presente domanda cautelare.

Fumus boni iuris

I) motivo di merito

La ricorrente, quale vincitrice del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017,



veniva immessa in ruolo, con decorrenza dal 01.09.2019, nella Regione Emilia Romagna. A seguito della mobilità interregionale, la ricorrente veniva trasferita da Bologna a Roma con decorrenza dal 01.09.2021.

In data 21.03.2022, in pendenza di incarico a Roma, la ricorrente otteneva finalmente una sede nel proprio comune di residenza in forza della sentenza n. 576/2021, emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale vedeva accolta la propria domanda di trasferimento per l'anno 2020/2021.

Tuttavia, il trasferimento non poteva ritenersi definitivo, in quanto la sentenza del Tribunale di Bologna veniva impugnata dal resistente Ministero e, per effetto di tale impugnazione, il contratto di lavoro predisposto dall'USR Campania prevedeva la condizione risolutiva dipendente dall'esito del giudizio di appello.

Sta di fatto che la ricorrente, nel giugno 2022, mentre era in servizio in Campania, a causa della precarietà del proprio trasferimento, presentava domanda ordinaria di mobilità interregionale per la Campania per l'a.s. 2022-23 allo scopo di ottenere un trasferimento definitivo, che prescindesse dal titolo giudiziario, in quanto era portatrice di un doppio titolo di precedenza derivante dagli art. 33, comma 5, e art. 21 L.104/92.

La domanda di trasferimento non veniva però presa in considerazione dall'USR Campania sul presupposto che la stessa già prestava servizio in Campania.

Di fatto, però, la Corte di Appello di Bologna riformava la sentenza di primo grado annullando quel trasferimento condizionato.

A fronte di tale evento, l'URS Campania, con il provvedimento oggetto del giudizio di impugnazione di merito, restituiva la ricorrente alla Regione Lazio.

Sicché, con la prima domanda di merito si chiede a questo Tribunale di accertare se la ricorrente, trovandosi in servizio in Campania in una condizione sub judice, avesse o meno diritto a partecipare alla procedura di mobilità ordinaria per l'anno 2022-23.

In proposito, sembra inopinabile che proprio la precarietà del trasferimento conferisse alla ricorrente il titolo e la legittimazione a partecipare ad una ordinaria procedura di mobilità. Mette conto riferire, per di più, che, se esaminata, la domanda di mobilità della ricorrente per l'a.s. 2022-23 sarebbe stata certamente accolta, dal momento che, come documentato, il trasferimento, per quello stesso anno, veniva accordato a ben **62 dirigenti dei quali solo 12 erano nella medesima condizione della ricorrente**, ovvero titolari della doppia priorità (ex art.21 e art.33), mentre i rimanenti **50 avevano addirittura minore titolo**, ovvero una sola priorità ex art.21 o art.33.

Nemmeno può essere messo in dubbio che la scelta dell'USR Campania di non esaminare la domanda di mobilità configuri, per la ricorrente, una palese violazione del diritto di ottenere una sede di lavoro più prossima alla residenza, a fronte della propria condizione di referente unico di familiare affetto da handicap con comma di gravità (art.33 comma 5, L.104/92) e di soggetto portatore di handicap (ex art.21, L.104/92).

In disparte, poi, sussistono ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato connessi al divieto di trasferimento di lavoratore portatore di handicap e alla disparità di trattamento subita rispetto ad altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni di priorità o con minore titolo di priorità.

II) motivo di merito



Con il secondo motivo di merito, la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di mobilità per l'anno 2023/2024, in quanto l'USR Campania, con la nota n. 28588 del 20.06.2023 non ha reso disponibili posti per la mobilità interregionale.

Si legge, in tale nota che: "... a partire dal 01 settembre 2023 saranno funzionanti nella Regione n.865 istituzioni scolastiche normodimensionate e saranno in servizio n.857 dirigenti scolastici.... A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente. **La differenza (n.7) ...dovrà essere utilizzata per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (...), nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al d.D.G. 13 luglio 2011**" (cfr. lett. G pag.4 all.2).

Ne consegue che nessun posto disponibile è stato riservato alla mobilità interregionale ordinaria.

L'operato dell'USR Campania si pone in netto contrasto con le indicazioni fornite dal MIM mediante la nota n.35901 del 16.06.2023 dove si dispone che, per le operazioni di mobilità interregionale per l'anno 2023/2024, sono da rendere disponibili il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. La nota ministeriale è così articolata: "**f) Mobilità interregionale.** In primo luogo, occorre evidenziare che gli emendamenti approvati alla Camera...**renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione...**"(cfr. lett. f, pag.3, all.25).

Con la suddetta nota, si ribadisce in più passaggi che nelle procedure di assegnazione delle sedi disponibili deve essere favorita la mobilità interregionale: "Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, **tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024**" ed in tale contesto si prescrive che **le SS.LL. terranno in debita considerazione**, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, **la disciplina prevista... dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104...**"(cfr. pag.1 all.25)

Da quanto sopra riportato emerge che l'USR Campania ha totalmente disatteso le indicazioni ministeriali anche con riferimento al contenuto della nota n. 37254 del 22.06.2023, con la quale veniva indicato agli USSRR di eseguire le sentenze relative alle nuove immissioni in ruolo utilizzando le sedi disponibili in altre regioni(**all.27**).

L'USR Campania, per quanto documentato, ha invece utilizzato le 7 sedi disponibili, poi divenute 8 (**all.28**), unicamente per le nuove immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici su sentenza anziché indirizzare tali assunzioni verso altre regioni.

Tale discutibile scelta non solo si discosta dalla linea ministeriale, che era chiaramente improntata ad evadere preliminarmente le richieste di mobilità interregionale, ma addirittura prevarica i diritti della ricorrente in favore di quei dirigenti neoassunti e tra questi di colui cui è stata destinata la Direzione Didattica 8 di Giugliano in Campania, già sede della ricorrente prima che fosse restituita alla Regione Lazio.

Infatti, i dirigenti di nuova nomina in nessun caso potevano essere preferiti alla ricorrente in termini di scelta della sede di lavoro, avendo la ricorrente un'anzianità di servizio di cinque anni ed avendo priorità di scelta della sede di lavoro ai sensi dell'art.21 L.104/92.

Con ulteriori argomentazioni, la ricorrente ha anche dedotto e documentato che le sedi



disponibili in Campania per la mobilità 2023/2024 non erano 7, ma 76, in quanto l'USR Campania, contravvenendo ancora una volta alle indicazioni del MIM, non rendeva disponibili le sedi con un numero di alunni da 500 a 600. Tali sedi, invece, ai sensi dell'art.1 comma 978 della L.30.12.2020, come ribadito dalla L. n.79 del 29.06.2022 di conversione del D.L. 30.04.2022 n.36, rientravano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale.

Pertanto, tenendo conto di tali sedi, i posti disponibili aumentavano di 76 unità, arrivando ad essere 941 e non 865, come riportato nella nota dell'USR Campania n. 28588 del 20.06.2023.

Periculum in mora

Con il provvedimento di restituzione alla Regione Lazio, l'USR Campania non ha tenuto in considerazione lo stato di salute della ricorrente.

Invero, la ricorrente soffre di patologie cardiache e neurologiche per le quali è stato accertato lo stato di soggetto invalido e portatore di handicap del 68% (all.17 all.18).

Il quadro clinico della ricorrente è in continua evoluzione peggiorativa in quanto, con riferimento alle patologie cardiologiche al controllo del 28.07.2023, il medico specialista ha raccomandato di **“evitare condizioni lavorative caratterizzate da stress psicofisico onde aggravare le già compromesse condizioni cliniche”** dovute **“alle seguenti patologie croniche invalidanti: ipertensione arteriosa (dic. 2020), insufficienza mitrale (ott.2021), insufficienza tricuspide (ott.2021), fibrillazione atriale parossistica (nov.2021)”** per le quali **“si consigliano inoltre frequenti controlli clinici presso lo stesso ambulatorio cardiologico, onde consentire un unicum diagnostico terapeutico”** (all.19).

Quindi, il cardiologo ha avvertito che, se la ricorrente è costretta a rincorrere i treni con tutto lo stress che ne deriva, rischia inevitabilmente non solo di acuire le proprie patologie, ma anche di esporsi ad episodi di scompenso cardiologico che possono comportare il banale sbalzo pressorio come la perdita di coscienza e persino l'arresto cardiaco.

Con riferimento alle patologie di natura neurologica, alla visita di controllo del 15.06.2023 è emersa un'ulteriore ingravescenza dello stato di salute, al punto che lo specialista ha raccomandato di: **“... evitare stazione eretta prolungata e sovraccarico biomeccanico del rachide in toto”** (all.20).

Tradotto in termini concreti, il sovraccarico del rachide, che avviene anche quando si sale e si scende dal treno, comporta l'infiammazione delle ernie discali, con la conseguenza che la ricorrente, come si è già verificato, rischia di restare immobilizzata a letto per giorni sotto cura antinfiammatoria.

Proprio per tali patologie la ricorrente ha subito, di recente, ben tre ricoveri in terapia intensiva finalizzati al contenimento del dolore (all.21).

Sta di fatto che a partire dal 01.09.2023, la ricorrente è stata costretta a viaggiare in treno ed ha quindi visto ulteriormente peggiorare le proprie condizioni di salute.

Infatti, al controllo neurologico del 02.3.2024 è emerso un **“...quadro clinico in evoluzione peggiorativa rispetto al precedente controllo del 15.06.2023”** dovuto a **“Claudicatio neurogena da spondilodiscoartrosi cervicale multilivello. Ernia discale C6-C7. Lombosciatalgia bilaterale da ernia discale L5-S1, protusione discale L4-L5... Disestesie associate a deficit di forza ai 4 arti...”** (all.30). La diagnosi trova riscontro



nell'esame strumentale TC del rachide eseguito in data 21.02.2024 (all.31).

Tradotto in termini concreti, la ricorrente dopo una breve camminata deve fermarsi ed appoggiarsi per alleviare il dolore e per recuperare le forze che velocemente la abbandonano.

Per di più, al controllo ortopedico del 28.02.2024 lo specialista, oltre alle già richiamate patologie riferite al tratto cervicale, ha raccomandato di "... evitare stress funzionale e deambulazione protratta" avendo riscontrato "...limitazione dei movimenti del rachide da contrattura antalgica. Coxalgia e gonalgia bilaterale, da coxartrosi osteofitica e gonartrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea."(all.32).

La diagnosi trova riscontro nell'esame strumentale RC del bacino e delle ginocchia eseguito in data 21.02.2024 (all.33).

Tradotto in termini concreti, la ricorrente soffre ora pure di dolori alle anche ed alle ginocchia dovuti a lesioni degenerative della cartilagine articolare.

Ne consegue, per quanto certificato, che il disposto trasferimento presso la sede di Latina produce tangibili effetti negativi sulle già compromesse condizioni di salute della ricorrente.

Alla luce dei fatti, e di tutto quanto certificato, i tempi di definizione del giudizio di merito non sono compatibili con le esigenze di tutela della salute della ricorrente che, di tale passo, sono destinate ad aggravarsi ulteriormente.

Pertanto, sussistono fondati motivi affinché si possa provvedere all'esame in via cautelare delle istanze proposte dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che il danno da ingravescenza delle condizioni di salute non è suscettibile di riparazione per equivalente economico.

* * *

*Tanto premesso si **chiede**
che il Tribunale adito Voglia:*

- fissare l'udienza di comparizione delle parti;*
- in accoglimento della presente domanda cautelare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, **ordinare** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all' U.S.R. per la Campania l'assegnazione immediata della dott.ssa Rosaria Perillo al ruolo della dirigenza in una delle sedi della Regione Campania, come indicate nell'istanza di mobilità dalla stessa presentata per l'anno 2022/2023, ovvero in una delle sedi più prossime alla propria residenza;*
- disporre per la prosecuzione del giudizio nel merito;*
- condannare le parti resistenti in ogni caso al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare.*

Ad integrazione dei documenti già prodotti unitamente alla domanda di merito, si depositano i seguenti ulteriori documenti:

- 30) referto neurologico 02.03.2024;*
- 31) referto TC rachide cervicale 21.02.2024;*
- 32) referto ortopedico 28.02.2024;*
- 33) referto RX ginocchia e bacino 21.02.2024"*



B) Il Tribunale di Latina fissava l'udienza di comparizione delle parti per la data del 16.04.2024. Si costituiva il Ministero attraverso l'USR della Campania impugnando la domanda.

Con le proprie difese il MIM deduceva di avere correttamente operato nel non avere esaminato la domanda di mobilità 2022/2023, di non avere avuto in pianta organica posti vacanti e disponibili per la mobilità 2023/2024, di ritenere insussistente il periculum in mora.

In ragione di tali deduzioni, il MIM concludeva per il rigetto della domanda.

C) Con ordinanza resa in data 24.04.2024 il Tribunale di Latina respingeva la domanda per l'insussistenza del fumus, in quanto, "il diritto di cui si chiede in questa sede l'accertamento in via d'urgenza, afferma ad una procedura di mobilità (2022-2023) pacificamente conclusa già all'epoca del deposito del ricorso, di talché non può che ritenersi ormai preclusa l'unica tutela in questa sede richiesta, ovvero l'assegnazione della ricorrente al ruolo della dirigenza in una delle sedi indicate nella relativa istanza di mobilità presentata per l'anno 2022/2023. Ed invero, seppure fosse accertata la violazione da parte dell'amministrazione degli artt.33 c.5 e 21 L.104/92 ovvero la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolastici trasferiti con la procedura di mobilità 2022/2023 come dedotta in ricorso, ciò potrebbe al più giustificare una richiesta risarcitoria da parte della ricorrente -in questa sede non richiesta né ammissibile-, di talché, l'inutilità dell'accertamento richiesto ai fini della tutela azionata, non può che tradursi nel rigetto della relativa domanda. Ed inoltre "accertata l'assenza di una procedura di mobilità per l'anno 2023-2024, la sussistenza dei titoli di precedenza vantati dalla ricorrente non può per ciò solo determinarne il diritto all'immediato trasferimento al di fuori della apposita procedura".

D) L'Ordinanza qui reclamata è inficiata da vizio logico ed erronea omessa valutazione degli atti. Se ne chiede pertanto la revoca in ragione dei seguenti:

MOTIVI

I DOMANDA MOBILITA' 2022-2023

OMESSA PRONUNCIA SU CIRCOSTANZA DECISIVA - OMESSA ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA TESA ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEL LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP - IRRILEVANZA DELLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' 2022-2023 – VIZIO LOGICO



L'ordinanza impugnata lascia un vuoto in termini di risposta alla domanda proposta dalla ricorrente, mentre il ragionamento seguito per giungere alla non risposta sembra chiudersi in un corto circuito che travolge diritti e logica.

In concreto, la ricorrente chiedeva di accertare se il mancato esame della propria domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 avesse leso i diritti di lavoratore portatore di handicap e di referente unico di familiare portatore di handicap con comma di gravità, nonché avesse dato luogo ad una grave disparità di trattamento rispetto agli altri dirigenti trasferiti con minori titoli.

L'ordinanza impugnata risolve ogni questione nei seguenti termini “...il diritto di cui si chiede in questa sede l'accertamento in via d'urgenza, afferisce ad una procedura di mobilità (2022-2023) pacificamente conclusa già all'epoca del deposito del ricorso, di talché non può che ritenersi ormai preclusa l'unica tutela in questa sede richiesta, ovvero l'assegnazione della ricorrente al ruolo della dirigenza in una delle sedi indicate nella relativa istanza di mobilità presentata per l'anno 2022/2023. Ed invero, seppure fosse accertata la violazione da parte dell'amministrazione degli artt.33 c.5 e 21 L. 104/92 ovvero la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolastici trasferiti con la procedura di mobilità 2022/2023 come dedotta in ricorso, ciò potrebbe al più giustificare una richiesta risarcitoria da parte della ricorrente -in questa sede non richiesta né ammissibile-, di talché, l'inutilità dell'accertamento richiesto ai fini della tutela azionata, non può che tradursi nel rigetto della relativa domanda”.

Ebbene:

- il fatto che la domanda afferisca ad “...una procedura di mobilità (2022-2023) pacificamente conclusa già all'epoca del deposito del ricorso” **non rappresenta un motivo per ritenere infondato il *fumus***.

In tale prospettiva, infatti, nessuna procedura di mobilità potrebbe essere oggetto di impugnazione giudiziaria, dal momento che gli elenchi nominativi dei dirigenti cui il trasferimento è accordato viene reso noto con la chiusura del procedimento di valutazione delle domande, ovvero quando la procedura è *conclusa*.

Nel caso specifico, poi, vi sono peculiarità ulteriori che rendono illogica oltre che ingiusta l'ordinanza impugnata.

In primo luogo, nel mentre si svolgeva la procedura di mobilità per l'a.s. 2022-23 (giugno/luglio 2022), dunque quando la stessa procedura era in corso e non conclusa, **la ricorrente non era portatrice di un interesse ad agire**, né poteva addurre la questione di



periculum che **oggi si è concretizzata**. Difatti, la sentenza della Corte di Appello di Bologna (n.218/2023 del **17.04.2023**), che revocava il trasferimento in Campania, non era stata ancora pubblicata e neppure era stato emesso il decreto che disponeva la restituzione della ricorrente alla Regione Lazio (**14.06.2023**). Inoltre, dopo la pubblicazione della sentenza n.218/2023 e dopo l'emissione del decreto di restituzione, la ricorrente poteva ancora sperare di ottenere il trasferimento con la procedura di mobilità 2023-2024 che era in via di svolgimento.

In secondo luogo, **i diritti soggettivi**, come indubbiamente devono essere qualificati quelli posti a tutela della salute del lavoratore, **possono ricevere tutela giudiziaria fino a quando non sono estinti**.

Nel caso di specie, non sembra che la ricorrente sia incorsa in decadenze o prescrizioni, peraltro nemmeno eccepite dalla controparte.

Come si vede, il ragionamento seguito dal primo Giudice poggia su premesse errate cui fanno seguito conclusioni ingiuste.

Infatti, non è vero che debba “... *ritenersi ormai preclusa l'unica tutela in questa sede richiesta, ovvero l'assegnazione della ricorrente al ruolo della dirigenza in una delle sedi indicate nella relativa istanza di mobilità presentata per l'anno 2022/2023*”.

Premesso che la ricorrente aveva anche richiesto di ottenere il trasferimento in *una delle sedi più prossime alla propria residenza*, quindi non solo quelle indicate nella domanda di trasferimento, sta di fatto che con l'ordinanza impugnata sembra che la Giustizia abdichi al proprio ruolo, ovvero quello di assicurare tutela ai diritti mediante il **ripristino delle situazioni soggettive lese**.

Nel caso specifico, se la ricorrente aveva diritto al trasferimento per l'anno 2022-2023, non le si può rispondere che le è precluso il diritto ad avere una delle sedi scelte perché ormai assegnate a chi aveva minori titoli. Così facendo, infatti, si consuma una seconda e più grave ingiustizia.

Al contrario, la situazione soggettiva lesa può ricevere tutela mediante la rimozione di uno dei dirigenti che fu a suo tempo trasferito in danno alla ricorrente. Proprio per questo motivo, del resto, il Giudice ha ordinato la notifica del ricorso ai controinteressati.

Ma anche a non volere considerare la rimozione di altro dirigente trasferito, un provvedimento giudiziario favorevole consentirebbe alla ricorrente di ottenere uno dei primi posti che si renderanno disponibili in pianta organica, anche in corso di anno, come già avvenuto con l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna.



Quindi, se un diritto esiste, compete alla Giustizia darne atto ed emettere ogni conseguente provvedimento. Compete poi alla Pubblica Amministrazione correggere i propri errori dando attuazione al provvedimento giudiziario.

Sotto tale profilo, risultano disallineate rispetto al quadro dei diritti in discussione le argomentazioni rinvenute in ordinanza relative all'ipotizzata azione risarcitoria quale unico rimedio spendibile da parte della ricorrente.

Una tale digressione si giustifica con l'omessa considerazione delle questioni legate al *periculum* ovvero la parte fondamentale della domanda.

In altri termini, la ricorrente non agisce per vedere tutelato un diritto suscettibile di valutazione economica, quale può essere l'avanzamento di carriera o la perdita di chance.

La ricorrente agisce, laddove non fosse chiaro, per la tutela della propria condizione di salute che vede progressivamente peggiorare per effetto dello stress e dell'affaticamento dovuti ai quotidiani spostamenti in treno. Pena, questa, che non avrebbe subito solo che fosse stata esaminata la propria domanda di trasferimento.

In tal senso, si consuma il corto circuito che vizia il provvedimento impugnato, cioè si omette di accertare se il diritto esiste perché si valutano come inattuabili provvedimenti riparatori.

II DOMANDA MOBILITA' 2023-2024

OMESSA PRONUNCIA SU CIRCOSTANZA DECISIVA - OMESSA ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA TESA ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEL LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP - IRRILEVANZA DELLA MANCANZA DEI POSTI IN ORGANICO 2023-2024

Il primo giudice ha ritenuto che non sussista il fumus neanche in riferimento alla mancata mobilità per l'anno 2023-2024, in quanto l'Amministrazione resistente ha dedotto di non avere destinato posti alla mobilità interregionale.

Il punto è che la ricorrente aveva diritto ad ottenere un posto in Campania e questo posto le doveva essere assegnato anche a prescindere dalla mobilità.

In proposito la ricorrente ha documentato che almeno negli ultimi tre anni l'USR Campania ha accantonato un posto per contenzioso pendente. Di questo posto, che ben legittimamente le poteva essere assegnato, è stato chiesto conto con la domanda giudiziaria, ma sul punto le avverse difese non hanno fornito chiarificazione, né la questione è stata ritenuta degna di nota da parte del primo giudice.

Pertanto, sotto tale aspetto, l'ordinanza presenta il vizio della omessa valutazione di un



elemento decisivo.

Ciò posto, occorre ulteriormente osservare che la ricorrente aveva criticato la scelta dell'USR Campania di non destinare posti alla mobilità interregionale 2023/2024, benché nell'anno precedente ne avesse previsti ben **62** e nonostante il fatto che vi fossero 76 sedi normodimensionate che potevano essere destinate alla mobilità, così come previsto all'art.1 comma 978 della L.30.12.2020 e ribadito dalla L. n.79 del 29.06.2022 di conversione del D.L. 30.04.2022 n.36, in quanto, per effetto di tale scelta venivano lesi i propri diritti soggettivi.

L'USR Campania ha dedotto di non avere utilizzato nessuno di quei 76 posti per evitare che si determinassero condizioni di esubero per gli anni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Il primo giudice ha accolto in pieno tali deduzioni imputando alla ricorrente di avere contrapposto solo “... *la generica ed indimostrata argomentazione secondo cui i pensionamenti avrebbero posto rimedio al dedotto esubero*”.

In proposito, va eccepito che era onere di parte resistente dimostrare che, se avesse trattenuto la ricorrente in Campania attingendo ad una delle sedi normodimensionate, piuttosto che restituirla ai ruoli della Regione Lazio, si sarebbe verificata una condizione di esubero negli anni a venire.

Infatti, in termini di onere probatorio, la ricorrente non solo non è tenuta a fornire una prova negativa, cioè il non verificarsi dell'esubero, ma è impossibilitata a dare una tale prova non potendo sviluppare elaborazioni prognostiche riferite alla definizione della pianta organica dei prossimi anni. Tuttavia è un dato statistico inoppugnabile che negli ultimi anni vi è stato un certo numero di pensionamenti.

Ciò posto, vi sono ulteriori elementi oggettivi che consentono di ritenere infondata l'avversa prospettazione.

Non è verosimile, infatti, che, su una pianta organica di 857 sedi funzionanti, attingendo ad uno solo dei posti disponibili sulle sedi normodimensionate, non sarebbe stato possibile compensare questa unità con i nuovi pensionamenti. Ma anche se così fosse, l'equilibrio sarebbe stato recuperato semplicemente riducendo di una unità i posti destinati alle nuove immissioni in ruolo che pure ogni anno vengono disposte.

Vi è di più, l'USR Campania con nota prot. 2788 del 18.12.2023 ha messo a bando 34 posti per nuovi dirigenti scolastici (**all.35 pag.6**) da reperire con le selezioni concorsuali che avranno inizio il 23 maggio p.v. (**all.36**).

Ciò vuol dire che, a partire dal prossimo anno, i 34 vincitori di concorso ricopriranno i



posti resi disponibili dai pensionamenti, così come aveva dedotto la ricorrente.

Se così non fosse, l'USR Campania non avrebbe potuto porre a bando nuovi posti così come si verificò per il concorso bandito nel 2017 che fu appunto a posti 0.

Sicché, ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda non si verificherebbe nessuna condizione di esubero, in quanto la P.A. resistente dispone di molteplici opzioni per scongiurare il verificarsi di tale condizione.

Infine, va rilevato che se è vero, come osservato in ordinanza, che il diritto di precedenza ex art.33 comma 5 L.104/92 può trovare tutela ove possibile, il diritto di precedenza ex art.21 L.104/92 non prevede alcuna limitazione riferita all' "ove possibile".

In ciò si intravede la logica per la quale il lavoratore portatore di handicap non può essere costretto a svolgere le proprie mansioni in una sede di lavoro distante dalla propria residenza, addirittura in altra regione. E' proprio per tale motivo che la norma impone che venga accordata precedenza nei trasferimenti.

La norma è di per sé chiara, tuttavia vi sono state pronunce che ne hanno riaffermato la valenza precettiva, nel senso della precedenza assoluta: *A norma dell'art.21 l. 5 febbraio 1992 n.104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla **precedenza assoluta**, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse* (TAR Calabria 311/1999);

*Si è così posto in evidenza, come tale diritto (art.33 L.104/92), **a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992, deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione/datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso.** (Cass. Sez. Lav. ord. 22.02.2021, n. 4677)*

SUL PERICULUM

Il primo giudice, partendo da erronei presupposti, ha ritenuto di non dovere nemmeno esaminare il periculum.

In proposito, la ricorrente si riporta integralmente a quanto già dedotto con il ricorso di



urgenza, ribadendo che **le proprie condizioni di salute vanno ancora peggiorando.**

Infatti, in data 27.04.2024 la ricorrente ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per effetto di un allarmante squilibrio del quadro pressorio che le procurava, tra l'altro, dolore toracico (**all.37**). Il verificarsi di tale nuovo allarmante sintomo di squilibrio dell'apparato cardiaco ha imposto la prescrizione di articolati accertamenti diagnostici (**all.38**) finalizzati alla verifica delle cause scatenanti che la ricorrente ha buon motivo di ricondurre allo stress dovuto ai viaggi giornalieri.

* * *

Per tutto quanto esposto e documentato, richiamate le ragioni espressive del *fumus* e del *periculum in mora*, la ricorrente come rappresentata e difesa

CHIEDE

Che il Collegio adito Voglia:

- fissare l'udienza di comparizione delle parti, autorizzando contestualmente la pubblicazione del ricorso ex art.151 cpc, ed all'esito:
- in accoglimento del proposto reclamo, revocare l'ordinanza del 26.04.2024 RG 3633-1/2024; per l'effetto;
- in accoglimento della domanda cautelare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all' U.S.R. per la Campania l'assegnazione immediata della dott.ssa Rosaria Perillo al ruolo della dirigenza in una delle sedi della Regione Campania, come indicate nell'istanza di mobilità dalla stessa presentata per l'anno 2022/2023, ovvero in una delle sedi più prossime alla propria residenza;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze di lite.

Ad integrazione dei documenti già prodotti unitamente alla domanda di merito, si depositano i seguenti ulteriori documenti:

- 35) Nota MIM prot. 2788 del 18.12.2023;
- 36) calendario inizio prove preselettive concorso;
- 37) referto Pronto Soccorso;
- 38) prescrizioni accertamenti diagnostici.

Ai sensi dell'art.13 D.L. n.98 del 06.07.2011, si dichiara che il giudizio verte su materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato.

Latina, 09 maggio 2024

Avv. Angelo Abbate



**NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

L'avv. Angelo Abbate quale procuratore della dott.ssa Rosaria Perillo, giusta procura in calce al presente atto

Premesso

- che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere il trasferimento definitivo in una delle sedi scolastiche della Regione Campania;
- che i docenti cui è stato accordato il trasferimento interregionale verso la Campania potrebbero essere potenzialmente controinteressati all'esito della lite;
- che appare opportuno integrare in contraddittori nei confronti di tali controinteressati;

atteso

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, non è conciliabile con i tempi del rito speciale sommario, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti da raggiungere;
- che la ricorrente non dispone dei dati anagrafici di tutti i potenziali controinteressati né d'altra parte è agevole ottenere tali informazioni;

chiede

che il G.I. voglia, ai sensi dell'art.151c.p.c., autorizzare la notifica ai contro interessati mediante pubblicazione sul sito Internet del MIM quale modalità alternativa agli ordinari criteri di notifica.

Latina, 09 maggio 2024

Avv. Angelo Abbate

